



dell' 11 marzo 2018

## **Sicurezza: SIULP, mancata applicazione contratto, speriamo non sia foriera di tempi bui dopo eccesso di promesse in campagna elettorale**

Quando abbiamo sottoscritto, a febbraio scorso, il rinnovo del contratto dopo lunghi nove anni di attesa, sapevamo che la promessa del governo di adeguare gli stipendi entro febbraio non sarebbe stata mantenuta, ma ci aspettavamo che questo impegno fosse adempiuto con la mensilità di marzo.

Purtroppo, nonostante le ripetute e numerose promesse fatte dall'esecutivo e dalle stesse amministrazioni, dobbiamo constatare con amarezza che l'adeguamento dello stipendio, rispetto ai miglioramenti introdotti con il rinnovo dell'ultimo contratto, non avverrà nemmeno con la mensilità di marzo.

Speriamo che questa disattenzione nei confronti delle donne e degli uomini che producono sicurezza, non sia sintomatico dell'ennesima stagione di sacrifici e disattenzione, nonostante le mirabolanti promesse registrate durante la campagna elettorale che si è incentrata esclusivamente sul tema della sicurezza, che porterà ulteriori tagli alle risorse, sacrifici per gli operatori e abbassamento dei livelli di sicurezza per i cittadini.

E' quanto afferma Felice Romano Segretario Generale del Siulp nel commentare il mancato adeguamento dello stipendio dopo il rinnovo del contratto.

Abbiamo sollecitato e solleciteremo ancora, conclude Romano, il governo affinché provveda ad adeguare gli stipendi secondo i nuovi parametri contrattuali preannunciando, qualora ciò non dovesse avvenire con la mensilità di aprile, iniziative di protesta pubbliche contro la strumentalizzazione della sicurezza e dei suoi addetti e contro la grave disattenzione del governo e delle burocrazie nel dare esecuzione agli accordi sottoscritti.

---

### **Esito incontro Funzione Pubblica**

Incontro tecnico, presso la Funzione Pubblica, per la definizione di cui all'addendum dell'accordo sindacale e dei provvedimenti di concertazione sottoscritti il 26 gennaio 2018, relativo al triennio 2016-2018.

Nel tardo pomeriggio dell'8 marzo 2018, a Palazzo Vidoni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, si è tenuto il programmato incontro per la definizione delle materie inerenti alla coda contrattuale dell'accordo sindacale sottoscritto il 26 gennaio 2018, tra le Amministrazioni, le Organizzazioni Sindacali e i Cocer del Comparto Sicurezza e Difesa.

Il SIULP, dopo l'intervento introduttivo del Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali della Funzione Pubblica dott. Valerio Talamo, ha elencato i punti salienti e prioritari che dovranno essere recepiti dalle controparti per migliorare la qualità della vita individuale, familiare e del lavoro dei poliziotti.

In particolare è stato chiesto:

- il riconoscimento delle malattie professionali con la costituzione di C.M.O. della Polizia di Stato distribuite in tutto il territorio;
- una polizza sanitaria che copra realmente e totalmente le spese a proposito degli infortuni dei poliziotti;
- la ridefinizione dell'art 35 del dpr 164/2002, allo scopo di eliminare i sottocodici delle singole sigle affiliate oppure federate attraverso l'introduzione di un unico codice meccanografico identificativo delle organizzazioni o delle federazioni sindacali;
- l'applicazione dell'art 42 bis del D.lgs 151 del 2001, in altre parole l'aggregazione dei poliziotti fino a 3 anni di vita del bambino;

- la richiesta d'istituzione immediata di una banca dati presso l'Inps per i dipendenti della Polizia di Stato, affinché siano inserite le contribuzioni, fisse e accessorie e aggiornate le posizioni assicurative per concedere una pensione definitiva, corrispondente ai reali benefici maturati dai poliziotti;
- la revisione della soglia di rappresentatività delle sigle sindacali;
- l'applicazione del congedo solidale;
- l'istituzione della previdenza completa con il mantenimento del Tfs, diversamente da quanto previsto dall'attuale normativa che prevede il passaggio obbligatorio del Tfr in funzione della specificità riconosciuta per legge al Comparto Sicurezza e Difesa;
- il riconoscimento delle malattie professionali per ciò che attiene gli infortuni sul lavoro nonché il passaggio all'Inail per quanto concerne i citati infortuni sul lavoro;
- previsione dell'aspettativa di cui all' art 18 della legge 183/2010;
- verifica degli istituti contrattuali connessi alla tutela della maternità e paternità; previsione e istituzionalizzazione di nuove forme di partecipazione sindacale a seguito della soppressione degli organismi sindacali ex art 12 comma 20 del d.l. 95/2012;
- prevedere meccanismi di raffreddamento dei conflitti al tavolo di confronto di cui all'art 25 dell'attuale accordo nazionale quadro nonché alla commissione paritetica per la risoluzione delle controversie contrattuali di cui all'art 29 del dpr 164/2002.

Si precisa che le proposte fornite nel corso dell'incontro odierno non sono da ritenersi esaustive rispetto alla piattaforma rivendicativa della parte normativa.

Su richiesta del SIULP il Capo delegazione della Funzione Pubblica ha riferito che il DPCM è stato redatto il 2 marzo 2018 e non è stato possibile procedere prima in tal senso poiché vi sono state delle necessità di carattere tecnico inerenti alle verifiche finanziarie della Corte dei conti.

Al termine dell'incontro è stato concordato di procedere attraverso una logica di razionalizzazione degli incontri, finalizzata a costruire piattaforma rivendicativa che sarà oggetto di nuova discussione nei successivi incontri mirati all'individuazione di argomenti che saranno di volta in volta oggetto di confronto tra la delegazione di parte pubblica, le sigle sindacali e i Cocer del Comparto Sicurezza e Difesa.

Il dott. Talamo ha preannunciato, inoltre, che nel prossimo incontro sarà consegnato ai rappresentanti sindacali e dei Cocer una bozza di testo normativo sul quale discutere i temi riguardanti la coda contrattuale. Sarà nostra cura informarvi della tempistica del prossimo incontro.

### **Elaborazioni stipendiali mese di marzo 2018**

Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio Relazioni Sindacale dello scorso 9 marzo

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che il CENAPS ha ultimato un'elaborazione finalizzata all'aggiornamento di circa 40.000 dati, che ha interessato la variazione del trattamento economico fisso inerente un congruo numero di dipendenti della Polizia di Stato.

In particolare, a seguito di tale elaborazione, consentita dal rilascio a novembre da parte di NoiP A di una nuova procedura di invio di flussi massi vi utili all'aggiornamento delle partite stipendiali, è stato possibile adeguare con il cedolino del corrente mese di marzo 2018:

- il parametro agli ispettori superiori con 8 anni nella qualifica che hanno maturato l'anzianità prevista;
- il trattamento economico agli allievi agenti del 199° corso;
- il trattamento economico dei medici principali che hanno acquisito la qualifica a febbraio 2017;
- alcuni assegni per benefici spettanti (R.I.A.; assegno ad personam previsto dall'art.3, comma 6, del D.Lgs.193/2003; scatti per merito straordinario previsti dal DPR 335/82; ecc.), tra cui anche gli arretrati per assegno ad personam, relativamente al periodo gennaio 2016 - settembre 2017, agli appartenenti al 26° corso per vice sovrintendenti; l'assegno di funzione.

La cennata Direzione Centrale ha inoltre segnalato che, in alcuni casi, la nuova procedura di NoiP A, utilizzata per la prima volta nel corrente mese per la gestione degli assegni per benefici e dell' assegno di funzione, ha prodotto circoscritte anomalie tecniche, il cui risultato ha elaborato crediti o debiti (circa 6.000) che potrebbero essere non spettanti o non dovuti.

Al riguardo, è stato comunque assicurato che il competente Servizio della Direzione medesima si è attivato, congiuntamente a NoiP A, per un'analisi puntuale della situazione, al fine di individuare le modalità di sistemazione delle partite per le quali è stata riscontrata l'anomalia.

Poiché per la peculiarità di ciascuna situazione da verificare l'analisi appare complessa, in attesa di poter esaminare i singoli casi e procedere quanto prima alla relativa sistemazione, è stato concordato con NoiPA di sospendere le risultanze a debito con la prossima mensilità di aprile 2018.

Per le situazioni relative a possibili crediti non spettanti, è stato evidenziato che nel recupero delle somme sarà posta, come di consueto, la massima attenzione per arrecare minori disagi possibili al personale.

A tali fini, il CENAPS si sta adoperando per individuare il personale interessato, allo scopo di comunicare quanto prima i nominativi agli uffici di appartenenza, per coinvolgerli, eventualmente, nelle successive attività

di analisi, nonché per consentire agli stessi di informare puntualmente i dipendenti delle possibili inesatte elaborazioni.

Si fa riserva di aggiornamenti, appena acquisiti dalla competente Direzione Centrale.

Funzioni degli Ispettori e attribuzioni di "Sostituto Ufficiale di P.S."

Sono stati rappresentati dubbi e incertezze rispetto alle attribuzioni di Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza per le ultime qualifiche del ruolo degli ispettori.

Alcuni colleghi, invero, ci chiedono se a seguito del riordino delle carriere e in conseguenza della trasformazione in nuova qualifica apicale della ex denominazione di Sostituto Commissario, siano ancora individuabili le attribuzioni di Sostituto Ufficiale di P.S. e, in caso positivo, a quale qualifica le stesse attribuzioni siano collegate.

Al riguardo, occorre far riferimento al testo dell'articolo 26 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dal Dlgs 12 maggio 1995, N. 197 (riordino delle carriere).

In particolare, al comma 5 il citato articolo 26 dispone:

“Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori”.

Le attribuzioni di Sostituto Ufficiale di P.S. sono, dunque, comuni alle ultime due qualifiche del ruolo degli Ispettori mentre ciò che contraddistingue la nuova qualifica apicale di Sostituto Commissario da quella di Ispettore Superiore è la possibilità di svolgere gli ulteriori compiti di maggiore responsabilità di cui al successivo comma 5 bis, dell'articolo 26 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, introdotto dal Dlgs 12 maggio 1995, N. 197, il quale prevede che:

“In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità”.

---

### **Pensione di reversibilità modalità di calcolo**

Alcuni colleghi ci chiedono informazioni in ordine all'assegno pensionistico di reversibilità con riferimento alle aliquote di reversibilità, alle date di decorrenza e ai soggetti beneficiari.

La pensione di reversibilità è stata introdotta in Italia nel 1939 con la Legge numero 1272 ed è oggi disciplinata, per alcuni profili, dalla Legge 335 del 1995 e dalla Legge 263 del 2005.

Essa consiste in una prestazione previdenziale a favore dei familiari superstiti, in caso di decesso del titolare di una pensione diretta (di vecchiaia, di anzianità o di inabilità) o di chi, avendo diritto ad una pensione diretta, ne abbia in corso la liquidazione.

La decorrenza della prestazione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato.

All'avente diritto o agli aventi diritto non spetta l'intero importo della pensione, bensì una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nella misura del 60% per il coniuge senza figli, dell'80% per il coniuge con un figlio e del 100% per il coniuge con due o più figli.

Quando il beneficiario non è il coniuge, il calcolo si effettua con le seguenti aliquote di reversibilità: la percentuale di reversibilità è pari al 70% in caso di un figlio, all'80% nell'ipotesi di due figli, al 100% in presenza di tre o più figli. La percentuale è del 15% in caso di un genitore o di un fratello o di una sorella superstite.

In presenza di due genitori o di due fratelli o sorelle, l'aliquota è del 30%. Le aliquote di reversibilità sono del 45%, del 60% e del 75% se i superstiti sono, rispettivamente, tre fratelli o sorelle, quattro fratelli o sorelle e cinque fratelli o sorelle. In presenza di sei fratelli e sorelle ovvero di sette o più fratelli e sorelle, l'aliquota raggiunge, rispettivamente, il 90% e il 100%.

Qualora i superstiti possiedano altri redditi è prevista una riduzione dell'assegno di reversibilità: la decurtazione è del 25% se il reddito è superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo, del 40% se il reddito è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo e del 50% qualora il reddito superi di 5 volte il trattamento minimo annuo.

I beneficiari della prestazione sono, in quanto superstiti, il coniuge, anche se separato legalmente o se divorziato, purché titolare dell'assegno periodico divorzile e non passato a nuove nozze.

Hanno altresì diritto i figli ed equiparati che, alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato, non abbiano superato il diciottesimo anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Il suddetto limite di età è innalzato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a 26 anni in caso di frequenza di un corso di laurea.

In assenza di coniuge e di figli o se essi non hanno diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto. E, in via residuale, il diritto è riconosciuto ai fratelli celibi e alle sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e siano a carico del lavoratore deceduto. Inoltre, con l'entrata in vigore della legge numero 76 del 20 maggio 2016, il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto anche in favore del componente superstite dell'unione civile.

Non sono reversibili le provvidenze economiche concesse per invalidità civile, trattandosi di prestazioni assistenziali. Si parla, invece, di pensione indiretta ai superstiti quando il lavoratore deceduto abbia maturato quindici anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso.

---

### **Congedo retribuito di due anni legge 104/1992**

Un nostro affezionato lettore ci chiede alcuni chiarimenti in ordine al congedo biennale retribuito previsto dalla normativa di tutela dei soggetti diversamente abili.

In particolare, egli chiede se, dovendosi assentare per lunghi periodi di tempo per la cura di un familiare, abbia diritto al beneficio:

Al riguardo, è senz'altro possibile il congedo retribuito nel caso di assistenza di un familiare con handicap grave secondo la Legge 104, o affetto dalla sindrome di Down, o, ancora, grande invalido di guerra.

Non è invece possibile il congedo quando l'assistito, pur possedendo invalidità riconosciuta, sia privo della certificazione di handicap grave, a meno che non sia stata attivata la procedura di accertamento presso l'Inps: in questo caso, sarà necessario che il soggetto si presenti presso l'apposita commissione Asl per le verifiche dello stato di salute. Una volta ottenuto il certificato, si potrà legittimamente fruire delle assenze retribuite.

---

### **Molteplicità contestazioni infrazioni stradali**

Nel caso in cui una medesima infrazione, ripetuta, sia contestata con più contravvenzioni è necessario in astratto analizzare se la reiterazione dell'infrazione sia stata posta in essere a distanza temporale più o meno breve.

Infatti, solo nel caso in cui la "recidiva" si sia concentrata in brevissimo tempo, potrà in alcuni casi essere pagata una sola multa, di importo aumentato. In caso contrario, invece, andranno pagate tutte le contravvenzioni.

L'articolo 198 del codice della strada, infatti, stabilisce che la sanzione è quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nel caso in cui con una azione od omissione vengano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie o vengano commesse più violazioni della stessa disposizione.

Tuttavia, questa "agevolazione" viene meno per le zone a traffico limitato, dato che il medesimo articolo 198 prosegue, al secondo comma, precisando che, in deroga a quanto detto al primo comma, chi trasgredisca i divieti di accesso o gli altri obblighi, divieti o limitazioni che riguardano le aree pedonali urbane o le ZTL soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.

A tal proposito, particolarmente chiarificatrice è una sentenza della Corte di cassazione del 2014: la numero 26434 del 16 dicembre.

Con essa, i giudici hanno infatti precisato che, in materia di sanzioni amministrative, nel caso in cui siano poste in essere più condotte realizzatrici di una medesima violazione non è possibile applicare l'articolo 81 del codice penale che si occupa di continuazione. In tal caso, infatti, va applicato esclusivamente il concorso formale, come da articolo 8 della legge numero 689 del 1981. Tale concorso richiede l'unicità dell'azione o dell'omissione produttive di più violazioni.

Per la Corte, oltretutto, tale disciplina non è neanche ostacolata dal successivo articolo 8-bis, il quale esclude, in presenza di determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima commessa solo ai fini dell'inoperatività (salvi casi di violazioni di norme previdenziali e assistenziali) delle ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione.

Insomma: l'incauto automobilista che si introduca più volte in una zona a traffico limitato è tenuto a pagare una contravvenzione per ogni singola infrazione. Anche se gli ingressi sono stati effettuati nello stesso



giorno, a distanza di alcune ore. Negli altri casi si potrà sperare in una riduzione della sanzione, ma solo nell'ipotesi in cui le plurime violazioni siano state notevolmente concentrate nel tempo”.

### Bonus mobili 2018

Il bonus mobili sarà attivo anche per il 2018. Si tratta di una detrazione Irpef del 50% sull'acquisto di nuovi mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), inclusi trasporto e montaggio.

Come chiarisce l'Agenzia delle Entrate, la detrazione è stata prorogata dalla legge di Bilancio «anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2018 ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2017».

La detrazione sarà da ripartire in 10 quote annuali di uguale importo, calcolata sull'importo massimo di 10mila euro. Il limite riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione (in caso di lavori di lavori su più unità immobiliari si avrà diritto a più di un bonus).

Possono beneficiare della detrazione gli stessi soggetti che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili; ossia le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012.

Per la categoria “mobili” rientrano nelle previsioni: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Esclusi porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, e altri complementi di arredo.

Per la categoria “grandi elettrodomestici”, la norma limita il beneficio all'acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l'etichetta energetica. L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. Dunque: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Per poter ricevere la detrazione bonus mobili è necessario il pagamento con bonifico bancario o postale completo di causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita IVA o codice fiscale del destinatario del bonifico.

Il pagamento può altresì essere fatto con carta di credito o di debito: in questi casi la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi  
alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la  
busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a  
tutte le vostre domande.

**sul sito [www.sulp.it](http://www.sulp.it)**



**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 11/2018 del 11 Marzo 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 445213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati